

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 15

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, poichè ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.

È ormai evidente che i divieti del codice penale non possono più essere considerati collegati al disvalore del gioco d'azzardo sotto il profilo sociale altrimenti si dovrebbe constatare che il primo soggetto che abitualmente compie un'attività considerata moralmente illecita è proprio lo Stato con i vari giochi e lotterie (lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, ecc.), alcuni dei quali, per modalità di gioco e alea di rischio, si avvicinano sempre di più al gioco d'azzardo vero e proprio.

Tali giochi devono essere considerati, come lo sono in tutto il mondo, come attività ludiche e ricreative spesso collegate a periodi di vacanza.

Il settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per il Paese e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato.

In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di San Pellegrino Terme, senza modificare in

alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco esistenti.

La scelta di San Pellegrino Terme quale sede di un nuovo *casinò* deve ricercarsi nei seguenti punti:

1) perchè una casa da gioco vi era già funzionante, consenzienti le autorità, dal 1907 al 1917 (quando la legge Orlando obbligò alla chiusura tutte le case da gioco italiane) e perchè il gioco è stato una fonte importante per il suo sviluppo economico e sociale;

2) perchè ne ha estremo bisogno: la sua economia langue e, come ha scritto la professoressa Bossaglia, storica dell'arte, la situazione architettonico-urbanistica della nostra città di San Pellegrino Terme così importante ed apprezzata, si trova in stato di grande degrado (vedi soprattutto il Grand Hotel, il Casinò e la funicolare);

3) perchè anche la valle Brembana, di cui San Pellegrino è centro, ha bisogno di un rilancio economico-turistico e troverebbe grande vantaggio da una San Pellegrino rifiorente;

4) perchè tutti i paesi transalpini: (Francia, Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia), hanno adottato la politica di aiutare i loro centri turistici consentendo ovunque l'apertura dei loro *casinò*;

5) perchè San Pellegrino Terme «cittadina termale veramente liberty», come dice la professoressa Bossaglia, ha tutto quello che necessità per una gestione elegante, piacevole e sicura del gioco: il *casinò*, il Grand Hotel, l'ambiente (i suoi viali lungobrembo, il verde, la funicolare), la fama, la collocazione tranquilla in una valle ben controllabile, alberghi ben gestiti, una nota casa di cura;

6) perchè è anche una importante stazione termale, ancorchè trascurata da chi dovrebbe gestirla, con un'acqua di cospicua attività clinica (San Pellegrino nell'800 era chiamata la Vichy d'Italia);

7) perchè è collocata al centro del Nord Italia;

8) perchè altrimenti gli abitanti dell'alta Italia continueranno ad arricchire i *casinò* della riviera francese, della Svizzera italiana, del Tirolo, della Croazia e della Slovenia.

L'istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture turistiche della città, consentendo agli operatori del settore un'apertura maggiore verso i mercati nazionali ed esteri fino ad oggi sfruttati solo minimamente.

Le enormi capacità di sviluppo che offrirebbe un tale scenario sono facilmente intuitibili (non solo per San Pellegrino Terme ma anche per tutti i paesi non solo limitrofi).

Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi permetterebbe all'amministrazione comunale e regionale di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività

di investimenti e sviluppo, in grado di creare quel «circolo virtuoso» che è il vero segreto dello sviluppo economico.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Lombardia il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme, su richiesta del consiglio comunale (articolo 1). La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, deve disciplinare la gestione del *casinò* stabilendo le norme per l'assegnazione della concessione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2).

In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel *casinò* (articolo 6).

I proventi che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 70 per cento al comune di San Pellegrino Terme e, per il restante 30 per cento alla regione, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia, previa deliberazione del consiglio comunale di San Pellegrino Terme.

Art. 2.

1. La regione Lombardia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco di cui alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nella regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

e) le modalità e la durata della concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'ap-

palto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche che il concessionario e il personale addetto devono garantire; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste nella concessione stessa, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 3.

1. Nella deliberazione del consiglio comunale di San Pellegrino Terme, di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico e storico idonei all'esercizio della casa da gioco.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.

2. Entro due anni dall'espletamento della gara di appalto per l'attribuzione della concessione, gli eventuali lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 devono essere conclusi e deve essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza del concessionario.

Art. 5.

1. I proventi derivati dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 70 per cento al comune di San Pellegrino Terme, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare la metà

della suddetta quota ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 30 per cento alla regione Lombardia, con l'obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche.

Art. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

